

**Regione Puglia**

**Legge Regionale 20 luglio 1984, n. 36**

**Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico**

**TITOLO I**  
**Igiene e sanità pubblica**

**Capo I**

**ARTICOLO 1**

Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente attribuite alla competenza della Regione e dello Stato, sono esercitate dai Comuni, che si avvalgono delle rispettive Unità Sanitarie Locali.

Tali funzioni in particolare concernono:

- a) la prevenzione individuale e collettiva;
- b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive;
- c) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche, anche su base locale, e la predisposizione di mappe di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;
- d) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria;
- e) la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita e somministrazione delle sostanze alimentari e bevande, nonché l'impiego di additivi, coloranti, surrogati e succedanei, nonché la consulenza dietetica per le mense scolastiche;
- f) la tutela dell'ambiente di vita e di lavoro contro i fattori di inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell'aria compreso l'inquinamento da rumore e da radiazioni ionizzanti;
- g) la verifica di compatibilità di piani regolatori, degli strumenti urbanistici, di progetti di costruzione e di ristrutturazione di insediamenti civili e produttivi, con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e della difesa della pubblica salute;
- h) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni, ai fini della loro agibilità ed abitabilità;
- i) la polizia mortuaria;
- l) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione delle acque minerali, naturali e artificiali;
- m) la tutela ed il controllo dell'approvvigionamento idrico;
- n) la vigilanza igienico-sanitaria sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
- o) gli accertamenti e le certificazioni medico-legali, con esclusione di quelli concernenti le condizioni del personale delle Forze Armate, di Corpi di Polizia, del Corpo degli Agenti di custodia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- p) ogni accertamento di idoneità o di inidoneità, previsto dalle leggi vigenti;
- q) il controllo sull'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
- r) l'autorizzazione ed il controllo di ogni forma di pubblicità in materia sanitaria.

Per le funzioni concernenti la tutela ecologica specie in relazione ai punti e), f), g), l), m), n), i Comuni e le UUSSLL, per quanto di competenza sono tenuti a inoltrare alla Giunta Regionale - Settore Ecologia, la relazione tecnica-semestrale di rilevazione, redatta in base alle disposizioni ministeriali ed alle direttive comunitarie.